

## **ART. 42 - PANNELLI SOLARI TERMICI ED IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA CELLULE FOTOVOLTAICHE**

### **ART. 42.1 - PANNELLI SOLARI TERMICI**

In tutte le zone omogenee, la posa di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda è consentita preferibilmente sulle coperture degli edifici e con i serbatoi di accumulo possibilmente installati all'interno dell'edificio ovvero vengano posizionati sulla falda meno visibile dalla pubblica via e di colore che ne minimizzino l'impatto paesaggistico.

### **ART. 42.2 - IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA CELLULE FOTOVOLTAICHE**

#### **1. CARATTERISTICHE GENERALI E OBIETTIVI DI PROGETTO**

Il piano promuove e incentiva la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul proprio territorio, con particolare riferimento al fotovoltaico, in maniera articolata a seconda delle zone omogenee interessate e delle loro peculiarità storiche, ambientali, paesaggistiche e insediative, dettando le condizioni per un loro corretto inserimento nel contesto territoriale.

#### **3. INTERVENTI AMMESSI**

L'installazione di pannelli solari termici e di cellule fotovoltaiche è ammessa solo nelle seguenti zone urbanistiche, nel rispetto delle loro specifiche prescrizioni.

##### **A. ZONE RESIDENZIALI E MISTE**

Nelle Zone residenziali è consentita l'installazione di cellule fotovoltaiche nel limite massimo di 6KW di potenza elettrica nominale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Edifici ricadenti in Zona A, B0 e contrassegnati con campitura rossa sulla tavola della Zonizzazione
  - a) sulle coperture
    - integrati nella copertura o aderenti alla stessa e ove possibile posizionati sulla falda meno visibile dalla pubblica via.
  
- Edifici ricadenti in Zona B1, B2, C, O,T e in Zona impropria
  - a) sulle coperture
    - seguano la pendenza del tetto, siano aderenti alla falda o integrati nella copertura.
  - b) posizionati a terra
  
- Edifici ricadenti in Zona A, B0, B1, B2, aventi oggetto attività produttive,attività commerciali,aziende agricole/vinicole
  - a) sulle coperture
    - In deroga al punto A, con potenza massima fotovoltaica generante un quantitativo pari all'autoconsumo ed inoltre installati integrati nella copertura o aderenti alla stessa e ove possibile posizionati sulla falda meno visibile dalla via pubblica.

##### **B. ZONE PER SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE**

In questa zona è consentita l'installazione di pannelli fotovoltaici della potenza elettrica nominale compresa nel limite dell'autoconsumo.

- a) sulle coperture
  - seguano la pendenza del tetto, siano aderenti alla falda.
- b) posizionati a terra

##### **C. ZONE PRODUTTIVE**

- Insedimenti produttivi in Zona D e D/H

In tale zona è consentita l'installazione di pannelli della potenza elettrica nominale necessaria alle esigenze dell'attività.

- a) sulle coperture  
secondo tipologia costruttiva.
- b) posizionati a terra

- Parco fotovoltaico in Zona D e D/H

In questo caso è consentita l'installazione di pannelli della potenza elettrica nominale compatibile con la dimensione del lotto e delle eventuali cabine di trasformazione, nel rispetto dei seguenti parametri:

Distanza dai confini

- dal bordo esterno del pannello più esterno, nella sua massima estensione planimetrica, min: 10,00 m
- della cabina min: 1,50 m

Interventi di mitigazione paesaggistica:

Creazione di fascia arborea e arbustiva dello spessore di min. 3,00 m lungo i bordi del sito, da porsi a dimora con le essenze di cui all'art. 34, di altezza variabile in funzione alle esigenze di esposizione, con un min. di 1,50 m per gli arbusti e di 3,00 m per gli alberi.

- Edifici ricadenti in Zona H ed in Zona impropria

Per questa tipologia zonizzativa la potenza elettrica nominale ammessa è nel limite dell'autoconsumo, sia nel caso di posizionamento sulle coperture degli edifici, sia nel caso di posizionamento a terra.

- Edifici agricoli ricadenti in Zona agricola (E4.1, E4.2, E5, E6, E7)

In questa zona è consentita l'installazione di pannelli fotovoltaici della potenza elettrica nominale compresa nel limite dell'autoconsumo.

- a) sulle coperture

- seguano la pendenza del tetto e siano aderenti alla falda.

- Parco fotovoltaico in Zona E5 ed E6

In questa zona è consentita l'installazione di pannelli fotovoltaici della potenza elettrica nominale necessaria alle esigenze e delle eventuali cabine di trasformazione, nel rispetto dei seguenti parametri:

Distanze del bordo esterno del pannello più esterno, nella sua massima estensione planimetrica:

- da zone residenziali e per servizi:
  - per impianti di potenza fino a 500 KW, min: 150 m
  - per impianti di potenza oltre a 500 KW, min: 200 m
- da residenze sparse min: 50 m
- da strade, min: 10,00 m o secondo limite di rispetto, se superiore
- da confini, min: 10,00 m
- dai corsi d'acqua, min: 300 m
- da cimiteri: secondo relative fasce di rispetto riportate sulla Zonizzazione
- tra singoli siti:
  - per impianti di potenza fino a 500 KW min: 200 m
  - per impianti di potenza oltre a 500 KW min: 500 m

Distanza dai confini

- cabina, min: 1,50 m

Recinzione

La recinzione è prevista in rete metallica plasticata su paletti di acciaio infissi nel terreno di H max: 2,00 m, lungo la quale dovranno essere previsti passaggi per la piccola fauna.

Interventi di mitigazione paesaggistica:

Creazione di fascia arborea e arbustiva dello spessore di min. 3,00 m lungo i bordi del sito, da porsi a dimora con le essenze di cui all'art. 34, di altezza variabile in funzione alle esigenze di esposizione, con un min. di 1,50 m per gli arbusti e di 3,00 m per gli alberi.

Norme generali

- 1) Una volta dismessa l'attività di produzione di energia elettrica, l'impianto dovrà essere smantellato in ogni parte con il lievo dei pannelli e dei loro supporti, della cabina di trasformazione, della recinzione e di ogni altro fabbricato presente nell'area di intervento.  
Dovrà essere invece mantenuto unicamente il verde di mitigazione.  
Un impianto è da intendersi dismesso quando rimane non attivo per un periodo superiore ad un anno.
- 2) Al fine della tutela della vocazione agricola dei suoli oggetto dell'installazione degli impianti fotovoltaici, non è consentito né l'utilizzo di diserbanti sugli stessi suoli né la rimozione del terreno vegetale fatta salva quella necessaria per la stesura interrata dei cavidotti.

**C. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE**

Per necessità di riqualificazione ambientale e/o di risanamento igienico-sanitario è consentito sostituire il manto di copertura esistente realizzato con materiali diversi dal coppo con pannelli fotovoltaici, in deroga al limite di potenza elettrica nominale ammessa nella zona omogenea di appartenenza.

**D. NORME PARTICOLARI**

Deroghe alle disposizioni riportate al presente articolo.

- Per gli interventi da realizzarsi sull'area dell'ex cava "Casanova" in frazione di Firmano, prevalgono le specifiche prescrizioni di cui alla Variante n.5 al P.R.G.C. per la corrispondente delimitazione.
- Per gli interventi da realizzarsi in località "Casali Pasc", mapp.198 del F.6, prevalgono le specifiche prescrizioni di cui alla Variante n.6 al P.R.G.C.  
Nella medesima località è inoltre consentita la realizzazione di un impianto di cogenerazione a biomasse, sempre in conformità alla citata Variante n.6.